

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 31-3644

Fondazione Artea – Assemblea del Collegio dei Fondatori del 30.7.2021 – Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Vista la convocazione del Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea, di cui la Regione Piemonte è attualmente unico socio fondatore, che si terrà il 30.7.2021, la quale prevede, tra i vari punti all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e la definizione dei criteri per l'accettazione di eventuali Fondatori successivi.

Premesso che:

con D.G.R. n. 98-12019 del 4.8.2009, la Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione;

con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 27-5168 del 12.6.2017 è stato preso atto, per le motivazioni nello stesso illustrate, della modifica della disposizione dell'art. 1, comma 9, del nuovo Statuto della Fondazione Artea di cui alla D.G.R. n. 13-4627 del 6.2.2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione del medesimo Ente, nella seduta del 10.5.2017, Rep. n. 91185/22316, a rogito notaio Ivo dott. Grosso;

con la suddetta deliberazione si è dato, altresì atto, che per le restanti parti, lo Statuto di cui al richiamato provvedimento deliberativo n. 13-4627 del 6.2.2017 deve intendersi confermato;

con determinazione dirigenziale n. 176/A1305A del 13.7.2017 del Settore regionale Contratti, Persone giuridiche, Espropri, Usi civici, è stata conseguentemente autorizzata l'iscrizione del novellato Statuto della Fondazione Artea nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dal Settore Promozione delle Attività culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio risulta che:

relativamente al punto dell'ordine del giorno attinente all'approvazione del bilancio consuntivo 2020,

- in base all'art. 8, comma 2, lett. b), dello Statuto del succitato Ente, compete, tra l'altro, al Collegio dei Fondatori deliberare in merito all'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione come previsto dalla disposizione di cui all'art. 13, comma 2, lett. d), del medesimo atto statutario;

- il bilancio consuntivo 2020, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché corredato della Relazione sull'attività svolta e della Relazione del Revisore dei Conti esplicitamente previste dall'art. 4, comma 2, del richiamato Statuto, è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.7.2021;

- il bilancio consuntivo 2020 è stato redatto sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile;

- sussiste coerenza dell'attività svolta con le disposizioni statutarie e rispetto agli indirizzi e alla programmazione regionale di cui alla D.G.R. n. 23 – 7009 dell'8.7.2018 e alla D.G.R. n. 48 -1701 del 17.7.2020;

- sussiste completezza della documentazione trasmessa, a norma di Statuto, alla Regione Piemonte;

- il bilancio consuntivo si chiude con uscite complessive pari a Euro 634.758,84 ed entrate ammontanti ad Euro 643.185,00 con un saldo attivo di esercizio di Euro 8.427;

- il bilancio consuntivo 2020 comprende anche il prospetto riepilogativo delle spese relative al Progetto “Faro! Progetto di valorizzazione coordinata dei beni identitari della provincia di Cuneo” ai sensi della D.G.R. n. 27-2151 del 23.10.2020 e della determinazione dirigenziale n. 232/A2003B del 28.10.2020, con la quale è stato, tra l'altro, approvato lo schema di convenzione - successivamente stipulata in data 21.12.2020 tra la Regione e la succitata Fondazione - per il sostegno alla realizzazione, da parte di quest'ultima, del Progetto citato per l'anno 2020;

- ai sensi della D.G.R. n. 27-2151 del 23.10.2020 è stato riconosciuto un contributo di Euro 665.000,00 per il Progetto “Faro! Progetto di valorizzazione coordinata dei beni identitari della provincia di Cuneo” per l'anno 2020 su una spesa preventivata di Euro 820.500,00;

- il suddetto prospetto riepilogativo delle spese, sostenute in relazione al sopra indicato Progetto espone, a consuntivo, un minore importo di Euro 603.606,93 rispetto alla maggiore somma inizialmente preventivata del sopra indicato importo di Euro 820.500,00, in dipendenza della mancata esecuzione nell'anno 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, di parte delle attività contemplate nel Progetto medesimo allegato alla succitata convenzione e puntualmente descritte dalla Fondazione nella nota del 22.6.2020, protocollata in arrivo al numero 5363 in data 23.6.2021, acquisita agli atti del Settore regionale Promozione delle attività culturali;

- il ridotto prospetto della Fondazione può ritenersi conforme al progetto sostenuto con D.G.R. n. 50 - 2487 del 4.12.2020, fatto salva la variazione in diminuzione dell'importo del contributo regionale che, da euro 665.000,00 sarà ridotto a euro 481.830,00, a seguito della revoca di parte del contributo medesimo pari a Euro 183.170,00, come da valutazione effettuata dal ridotto Settore, in applicazione dell'art. 4, comma 4, dello stesso atto convenzionale, in relazione alla mancata realizzazione di parte delle attività progettuali entro il termine di scadenza della richiamata convenzione.

In riferimento al punto dell'ordine del giorno afferente alla definizione dei criteri per l'accettazione di eventuali Fondatori successivi, dato atto che dall'istruttoria svolta dal precitato Settore Promozione delle Attività Culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, risulta che:

- in base all'art. 1, comma 3, “sono altresì considerati Fondatori successivi le persone giuridiche pubbliche o private e gli Enti che contribuiscono al patrimonio disponibile, con entità o con un prestigio tali da riconoscere la posizione di Fondatore e in base a tali requisiti vengono accettati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Fondatore Promotore, ovvero, in caso di adesione di Fondatori successivi, dal Collegio dei Fondatori con la maggioranza semplice dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h)”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, “sono Sostenitori gli Enti Pubblici territoriali con popolazione superiore ai 15.000,00 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni anche al di sotto della soglia di 15.000,00 abitanti, nel cui territorio siano presenti emergenze architettoniche di particolare rilievo, che ne facciano parte al momento dell'approvazione dell'Atto costitutivo o che presentino richiesta

alla Fondazione e siano come tali accettati dal Collegio dei Fondatori, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h) e i)";

- in forza dell'art. 1, comma 5, "possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitori, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h), le persone giuridiche pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o la prestazione di beni o servizi;virgolette";

- in base all'art. 8, comma 2, lett. h), dello Statuto della suddetta Fondazione compete, tra l'altro, al Collegio dei Fondatori "stabilire i criteri per l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori";

- ai sensi della disposizione statutaria di cui all'art. 13, comma 2, lett. g), compete, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione "fissare il valore minimo della quota ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile da erogarsi annualmente, da parte dei Fondatori successivi e degli Enti Sostenitori, nella misura comunque non inferiore ad Euro 1.000,00 e valutare la congruità dell'apporto degli stessi nei casi previsti all'art. 1, comma 4, nel rispetto comunque della precitata soglia definita per i contributi in denaro";

- al fine di dare attuazione alla disposizione statutaria di cui all'art. 8, comma 2, lett. h), sono stati predisposti, dal competente Settore, i criteri per l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi da approvarsi da parte del Collegio dei Fondatori, illustrati nell'allegato A del presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

- tali criteri sono coerenti con quanto previsto nello Statuto, in quanto specificano puntualmente i requisiti per l'ingresso di eventuali Fondatori successivi, in rapporto al rispettivo assetto giuridico e all'integrità morale, anche a salvaguardia della pubblica immagine della Fondazione in argomento.

Tutto quanto premesso e specificato, si ritiene pertanto di dare indirizzo, al Rappresentante della Regione Piemonte che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea del 30.7.2021:

a) relativamente al punto dell'ordine del giorno attinente all'approvazione del bilancio consuntivo 2020, di esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione dello stesso bilancio consuntivo per l'anno 2020, comprensivo del prospetto riepilogativo delle spese relative al Progetto "Faro! Progetto di valorizzazione coordinata dei beni identitari della provincia di Cuneo" di promozione culturale finanziato dalla Regione Piemonte, ai sensi della richiamata D.G.R. n. 27-2151 del 23.10.2020 e della ridetta determinazione dirigenziale n. 232/A2003B del 28.10.2020, fatto salva la variazione in diminuzione dell'importo del contributo regionale che, da Euro 665.000,00 sarà ridotto a Euro 481.830,00, a seguito della revoca di parte del contributo medesimo pari a Euro 183.830,00, come da valutazione effettuata dal sopra indicato Settore, in applicazione dell'art. 4, comma 4, dello stesso atto convenzionale, in relazione alla mancata realizzazione di parte delle attività progettuali entro il termine di scadenza della richiamata convenzione;

b) in riferimento al punto dell'ordine del giorno afferente alla definizione dei criteri per l'accettazione di eventuali Fondatori successivi, di esprimersi favorevolmente in ordine all'approvazione dei criteri medesimi, in attuazione dell'art. 8, comma 2, lett. h), dello Statuto, come illustrati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto dell'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14.6.2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare indirizzo, relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Artea del 30.7.2021, di esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2020, comprensivo anche del prospetto riepilogativo delle spese relative al Progetto "Faro! Progetto di valorizzazione coordinata dei beni identitari della provincia di Cuneo" di promozione culturale finanziato dalla Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. n. 27-2151 del 23.10.2020 e della determinazione dirigenziale n. 232/A2003B del 28.10.2020 di approvazione dello schema di convenzione stipulata tra la Regione e la Fondazione medesima, fatto salva la variazione in diminuzione dell'importo del contributo regionale che da Euro 665.000,00 sarà ridotto a Euro 481.830,00, a seguito della revoca di parte del contributo medesimo pari a di Euro 183.170,00, come motivato in premessa;

- di dare indirizzo, relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno, al Rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà alla predetta seduta collegiale, di esprimersi favorevolmente in ordine all'approvazione dei criteri per l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi, in attuazione dell'art. 8, comma 2, lett. h), dello Statuto della sopra citata Fondazione, come illustrati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CRITERI PER L'AMMISSIONE DI SOCI FONDATORI SUCCESSIVI

Premesso che:

in riferimento alla norme statutarie sui criteri per l'ammissione di Fondatori successivi, lo Statuto della Fondazione Artea, nei relativi articoli sotto indicati, prevede che:

Art. 1

[...]

2. E' Fondatore Promotore la Regione Piemonte.

3. Sono altresì considerati Fondatori successivi le persone giuridiche pubbliche o private e gli Enti che contribuiscono al patrimonio disponibile, con entità o con un prestigio tali da riconoscere la posizione di Fondatore e in base a tali requisiti vengono accettati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Fondatore Promotore, ovvero, in caso di adesione di Fondatori successivi, dal Collegio dei Fondatori con la maggioranza semplice dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h).

[...]

Art. 7

1. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata l'adozione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

2. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai legali rappresentanti o loro delegati del Fondatore Promotore, che ne assume la presidenza, e, allorquando aderiscano, dai legali rappresentanti dei Fondatori successivi o loro delegati.

[...]

Art. 8

[...]

2. In particolare il Collegio dei Fondatori provvede a:

[.....]

h) stabilire i criteri per l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori;

i) deliberare l'accettazione degli eventuali Fondatori successivi e dei Sostenitori;

.....

Art. 13

[.....]

2. Al Consiglio di Amministrazione sono in particolare attribuite le seguenti competenze:

[.....]

g) fissare il valore minimo della quota ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile da erogarsi annualmente, da parte dei Fondatori successivi [...].

Tutto ciò premesso,

si propone la determinazione dei seguenti criteri per l'ammissione di Fondatori successivi; tali criteri sono esposti nel presente Regolamento, che costituisce una fonte subordinata allo Statuto della Fondazione. Le norme del medesimo Regolamento non potranno essere interpretate in modo contrastante con le disposizioni di legge e dello Statuto della Fondazione. Lo Statuto ed il presente Regolamento sono pubblicati sul sito internet della Fondazione (www.fondazioneartea.org).

1. Criteri di Ammissione

Possono divenire Fondatori successivi le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, oltre a rispettare i requisiti indicati all'Art. 1 comma 3 dello Statuto della Fondazione e condividendo le finalità della Fondazione, ne facciano richiesta e si impegnino a

- a. contribuire alla realizzazione dei suoi scopi e a rispettare ed adempiere quanto previsto nello statuto ed in particolare nell'art 2;
- b. erogare a favore della Fondazione Artea, ai sensi dell'art.13 dello Statuto, una quota annuale ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile in misura che sarà di volta in volta definita dal Consiglio di Amministrazione;
- c. per le persone giuridiche private si richiede che siano di comprovata moralità al fine di non pregiudicare il buon nome della Fondazione.

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. g), dello Statuto, conferma o modifica l'ammontare della quota ad incremento del patrimonio indisponibile o del patrimonio disponibile richiesto per acquisire la qualifica di Fondatore successivo, a valere sull'esercizio finanziario della susseguente annualità.

2. Modalità e valutazione domanda ammissione.

a. Per le persone giuridiche private, la domanda di adesione deve essere indirizzata al Presidente del Collegio dei Fondatori e trasmessa, completa degli allegati richiesti, tramite P.E.C. all'indirizzo: fondazioneartea@messaggipec.it.

La domanda di ammissione, una volta protocollata, viene trasmessa al Presidente del Collegio dei Fondatori che dovrà convocare i Soci Fondatori entro i successivi 60 (= sessanta) giorni liberi dalla data di protocollo per la disamina, inserendo un punto all'ODG per ciascuna richiesta di ammissione e trasmettendo al Collegio dei Fondatori la documentazione pervenuta. In caso di ostacoli all'accoglimento della domanda, il Collegio dei Fondatori provvederà a comunicare all'aspirante Fondatore successivo le relative motivazioni e, ricevute le controdeduzioni dell'interessato nei quindici giorni successivi, accoglierà la domanda oppure deciderà la sua mancata accettazione. In questo ultimo caso l'aspirante Fondatore successivo potrà nuovamente ripresentare la domanda di ammissione, allorquando siano venute meno le cause ostative a fondamento del mancato accoglimento della precedente istanza.

Il Collegio dei Fondatori, sulla base dei criteri di cui al punto 1. del presente regolamento, procede alla valutazione ed all'eventuale deliberazione di accettazione o di rifiuto ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. i), dello Statuto.

La dichiarazione di adesione dovrà essere formalmente sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente aspirante Fondatore successivo ed il rispettivo modulo dovrà contenere l'indicazione della ragione sociale, della Partita IVA, del Codice Fiscale, della sede sociale, di una breve descrizione dell'attività svolta, dell'indirizzo di posta elettronica, della visura camerale/atto costitutivo/iscrizione al Registro imprese o quant'altro serva ad identificare correttamente il soggetto e le persone fisiche titolari dei poteri di firma e di amministrazione.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- Atto costitutivo e Statuto dell'Ente aspirante;
- estratto in copia autentica o copia e visura dell'originale della deliberazione dell'Organo statutariamente competente ad autorizzare il Rappresentante legale dell'Ente aspirante Fondatore successivo alla partecipazione nella Fondazione;
- iscrizione nel competente Registro delle Persone Giuridiche (se Ente riconosciuto);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprova i requisiti di moralità del legale rappresentante.

b. Per gli Enti pubblici, la domanda di adesione , contenente una dichiarazione di accettazione dello Statuto, deve essere indirizzata al Presidente del Collegio dei Fondatori e trasmessa, tramite P.E.C. all'indirizzo: fondazioneartea@messaggipec.it .

3. Effetti della deliberazione di accettazione.

A seguito della deliberazione di accettazione da parte del Collegio dei Fondatori, i Fondatori successivi ammessi devono provvedere al versamento della somma ad incremento del patrimonio indisponibile o disponibile entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della comunicazione con cui il succitato Collegio accoglie positivamente la loro domanda secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento; a seguito dell'avvenuto versamento della somma sopra citata, vengono conseguentemente iscritti nell'Albo dei Fondatori (Libro Soci Fondatori).

Per i nuovi Fondatori successivi, ammessi nel periodo 1° settembre - 31 dicembre, il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine sopra citato, ma la validità della loro adesione proseguirà automaticamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo. Il rispetto del sopra indicato termine di versamento è condizione di efficacia della delibera di accettazione adottata dal Collegio dei Fondatori.

Le quote di adesione saranno annualmente versate entro il 31 dicembre e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno seguente.

I suddetti termini di versamento sono stabiliti al fine di uniformare le scadenze di pagamento delle quote annuali e consentire alla Fondazione di poter programmare le attività future con piena consapevolezza delle risorse economiche e di cassa sussistenti.

4. Rinvio.

Per tutto quanto riguarda la disciplina dei Fondatori successivi si rinvia alle disposizioni statutarie, che si intendono integralmente accettate dagli stessi unitamente a quelle del presente documento.